

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO e BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1970

Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione

ONORREVOLI SENATORI. — L'approvazione della legge 28 gennaio 1970, n. 17, d'iniziativa governativa, dal titolo « Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia » ha ripristinato l'uccellazione che meno di tre anni fa, per decisione concorde, avevamo proibito.

A molti parlamentari, come ai proponenti, è mancata, nella discussione svoltasi presso le Commissioni agricoltura, in sede legislativa — peraltro rapidissimamente portata a termine — la possibilità di intervenire con conoscenza sul disegno di legge.

Oggi, riesaminati gli atti parlamentari che portarono all'approvazione della legge 2 agosto 1967 con riferimento al punto della soppressione dell'esercizio della uccellazione, dobbiamo riconoscere di essere corresponsabili, per mancato intervento, del grave errore legislativo realizzato con l'approvazione della legge 28 gennaio 1970, n. 17.

Per questo, oggi, se vogliamo riparare all'errore commesso, non possiamo che fare nostre le ragioni espresse nell'ordine del giorno del 29 settembre 1968 votato in Firrenze dalla Lega nazionale contro la distru-

zione degli uccelli, riconoscendo che contro tutti gli argomenti dei sostenitori della causa degli uccellatori sta il fatto indiscusso che le migliaia di uccellande e reti vaganti che saranno poste in funzione nel Paese torneranno a massacrare ogni anno alcuni milioni di quegli uccelli che in tutto il mondo civile vengono ormai considerati e rispettati come il più vago e vivido ornamento delle nostre campagne e dei nostri parchi; e questo mentre un tal eccidio si dimostra sempre più assurdo, sia per il progressivo ingentilirsi dei sentimenti umani, sia perchè proprio in questi giorni da più parti si lamentano le assurde distruzioni di uccelli dovute a vari sviluppi della tecnica, sia perchè sempre più insignificante e superfluo diventa il contributo dato dagli uccelli uccisi alla alimentazione di popolazioni bisognose.

Dobbiamo renderci conto di come sia addirittura inconcepibile che, nell'attuale preoccupante assottigliamento che subisce dovunque l'avifauna, per molteplici agenti distruttori, in Italia possa ancora permettersi di mantenere in piedi un fitto sistema

di reti destinato a massacrare milioni di uccelli. Quanti, poi, all'estero, segnano a dito il nostro Paese per un tale inverosimile residuo d'altri tempi, non potranno mai desistere da questo loro giudizio in virtù delle ragioni addotte dai fautori dell'uccellazione, dal momento che il detto giudizio è frutto di una irreversibile evoluzione verso un più profondo ed ingentilito sentimento della Natura, che lascerà sempre più lampantemente apparire quali voci provenienti da gruppi retrogradi le recriminazioni dei nostri uccellatori e loro sostenitori.

L'uccellazione deve scomparire per una questione di civiltà e di adeguamento del nostro Paese al livello europeo in quanto a culto della natura; e contro un fatto di

tanta importanza per il buon nome dell'Italia e per l'evoluzione delle nostre nuove generazioni, non possono valere a nulla gli appelli degli uccellatori ad una « tradizione » che non ha più ragione alcuna di esistere.

In Italia, come già nel resto del mondo civile, dovrà cessare in maniera drastica l'ingiustificato massacro delle più vaghe creature che adornano e vivificano il verde dei nostri riposi; dobbiamo, pertanto, avere il coraggio di porre nel nulla la sublime ipocrisia della legge 28 gennaio 1970, n. 17, vincolando la possibilità della cattura degli uccelli, per soli scopi scientifici, al preventivo riconoscimento di tali scopi da parte del Consiglio nazionale delle ricerche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, è abrogato.

Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La licenza per la cattura di uccelli a scopo di studio è concessa e revocata dal Ministero dell'interno su richiesta avanzata a mezzo del Consiglio nazionale delle ricerche ».